

# D'MOSTRARE

*"L'unione tra il diritto e le investigazioni"*

Anno 2 Numero 2 Giugno 2021



## *L'Intervista*

*all'Avvocato Alessandro del Ninno*

## INTERVISTA

## AL PROF. AVV. ALESSANDRO DEL NINNO

**Rivista Dimostrare:** “Buongiorno Professore, intanto grazie di averci voluto ospitare qui, in questi spazi meravigliosi dello Studio Legale Tonucci & Partners.”

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** “Buongiorno a Lei”.

**Rivista Dimostrare:** “Come sempre iniziamo l’intervista chiedendo qualcosa di specifico in riferimento alla persona del professionista.”

Quindi la prima domanda che vorrei porle è questa.

Come è nata la sua passione per l’attività forense? Come ha deciso di intraprendere questo tipo di professione?”

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** “In realtà mi considero una persona fortunata, nel senso che io ho sempre avuto la passione della tecnologia e del diritto. Quindi quando mi sono iscritto all’università, sapevo esattamente la materia nella quale mi sarei laureato e che avrei praticato a livello professionale, che era all’epoca il diritto delle nuove tecnologie. Mi sono laureato nel ‘93, quindi è un’epoca di preistoria tecnologica.

Ho poi proseguito nel percorso di crescita professionale, sempre cercando di coniugare le mie due passioni, applicare la tecnologia al diritto, ed è ciò di cui mi occupo ancora oggi.”

**Rivista Dimostrare:** “Quindi Lei affronta le tematiche del diritto legate al mondo tecnologico. Oggi ci sono ambiti del diritto slegati dalla tecnologia?”

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** “In realtà il diritto tradizionale continua ad applicarsi ovviamente anche alla tecnologia. Però è pur vero che nel corso degli anni proprio lo sviluppo tecnologico ha introdotto rivoluzionari cambiamenti rispetto a paradigmi consolidati nel mondo del Diritto.

Faccio un esempio, quello della applicabilità territoriale del Diritto.

Come ci insegnavano un tempo, le norme di un ordinamento nazionale (es: le leggi italiane) o sovranazionale (es: i regola-

menti dell’Unione Europea) si applicano a un territorio ben definito italiano o degli Stati membri della UE, per restare agli esempi fatti.

L’impatto - e soprattutto gli effetti - delle tecnologie stanno sempre più a livello regolatorio che il territorio non è più da considerarsi un limite invalicabile entro il quale le norme dispiegano la loro efficacia: oramai servono regole - direi quasi globali - che per funzionare devono disciplinare gli effetti delle tecnologie ovunque questi si verificano, superando i limiti territoriali degli Stati o delle istituzioni sovranazionali che le emanano.

Ciò detto, ripeto che le norme tradizionali si applicano anche al comparto tecnologico, ma è pur vero che il comparto tecnologico ha necessitato nel corso degli anni di normative specifiche.

Faccio un ulteriore esempio: se guardiamo alle norme del diritto civile, dei contratti, penale, o al diritto amministrativo oppure tributario (tutte norme ordinarie che anche il semplice cittadino conosce), ebbene rispetto a queste norme settoriali ordinarie esiste un contraltare, chiamiamolo attecnicamente, elettronico: per ciascuna di queste branche del diritto, con accanto alle norme ordinarie esistono quelle specifiche di diritto amministrativo elettronico, penale dell’informatica, civile elettronico e così via.

E per collegarmi alla prima domanda che mi ha fatto - cioè perché ho scelto il diritto delle tecnologie come ambito professionale - è anche perché questa specializzazione ti impone di essere professionalmente aggiornato su tutti i settori (civile, penale, amministrativo, tributario, etc) per i quali esistono anche le norme “tecnologiche” specifiche.

Quando all’epoca scelsi in cosa mi sarei specializzato, desideravo applicarmi a un settore che mi portasse come professionista a non abbandonare materie di cui non mi sarei occupato.

D’altra parte, io dico sempre che un ortopedico deve saper curare un raffreddore, e

non può risponderti che lui si occupa solo di ossa e affini...

**Rivista Dimostrare:** “Parliamo di uno dei settori di cui Lei si occupa: quello della data protection.”

Possiamo affermare che oggi è limitativo ridurre ai problemi di privacy e riservatezza le criticità sulla grande disponibilità di dati personali che caratterizza i mercati e la società tecnologizzata delle piattaforme?”

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** “Assolutamente. Tra l’altro io non utilizzo più il termine privacy perché è un termine novecentesco.

La riservatezza è un aspetto davvero residuale di quello che è il vero diritto, cioè il diritto alla protezione dei dati personali.

In un mondo dove gli utenti dei social condividono con il pianeta intero ogni minuto della loro vita pubblicando informazioni, dati, foto quasi non ha più senso parlare di privacy.


Anzi, c’è un problema, oggetto di studi, sulla rinuncia alla cosiddetta privacy perché ormai siamo rassegnati a non aspettarci la tutela della nostra riservatezza.

Il vero diritto però - come dicevo - è quello alla protezione dei dati e il fenomeno a cui fa riferimento Lei è quello che viene definito della «datification».

Cioè: ogni aspetto della vita umana è traducibile in dati.

Persino il concetto stesso di “identità personale” è oramai ridotto all’insieme dei nostri dati personali che circolano in rete: si pensi alla cosiddetta «web reputation». Addirittura il nostro corpo è diventato la nostra password (la forma del volto o le impronte digitali quali credenziali di autenticazione biometrica per accedere a reti e servizi di comunicazione elettronica).

Allora il problema diventa non tanto la privacy, ma quello del controllo preventivo e successivo che dobbiamo poter svolgere efficacemente e consapevolmente sull’utilizzo che dei nostri dati personali viene fatto da chi li raccoglie e li tratta. Ad ogni buon conto, sicuramente, la data



*Prof. Avv. Alessandro Del Ninno*

protection e il diritto alla protezione dei dati

sono materie che da oltre trenta anni mi appassionano”.

**Rivista Dimostrare:** “Nella prospettiva del valore economico - verrebbe da dire dello sfruttamento commerciale dei dati - che rapporto c’è tra i dati e tecnologie avanzate come ad esempio l’Intelligenza Artificiale?”.

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** “Per i sistemi di Intelligenza Artificiale, la “benzina” è costituita dai dataset.

Per intendersi: tanto più ampi, rappresentativi e completi sono i dataset, o meglio il complesso di informazioni di addestramento di un sistema di intelligenza artificiale, tanto più coerente ed efficace sarà il risultato, che si chiama output, che noi ci attendiamo da un sistema di intelligenza artificiale.

Per farle un esempio, se io devo sviluppare un software di valutazione della produttività dei dipendenti a supporto dell’Ufficio delle risorse umane, la profilazione che c’è alla base comporterà che il software che vado a impiegare debba essere stato in precedenza addestrato - per compiere valutazioni corrette sulla produttività - con dati completi e rappresentativi dei lavoratori e le lavoratrici di quel settore, onde evitare i cosiddetti «bias», cioè le discriminazioni dell’algoritmo.

Quindi, da questo punto di vista, i dati sono la base di ogni sistema di Intelligenza Artificiale. Più in generale, il consiglio da dare quando ci si avvicina a una tematica così rilevante come l’Intelligenza Artificiale è quello di avere un approccio complessivo. Cioè non si può analizzare - e ancor più: disciplinare normativamente - l’Intelligenza Artificiale senza considerare la prospettiva complessiva di tutte le altre tecnologie che necessariamente si interfacciano con l’AI e tra di loro: mi riferisco al 5G, alle reti superveloci, alla tecnologia basata sui registri distribuiti come la Blockchain, che entro il 2025 sarà la tecnologia a base del 20% delle

transazioni e delle certificazioni mondiali. Ecco dunque che - per tornare ai dati - una normativa come il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 (noto come GDPR) diventa un presupposto strettamente legato alla questione di cui parlavamo sopra sui dataset e dunque legato all’Intelligenza Artificiale su cui di recente - lo scorso 21 aprile - l’Unione europea ha presentato la prima proposta di Regolamento generale di 85 articoli e 9 Allegati (per circa cento pagine) che costituisce il primo tentativo al mondo di regolamentazione complessiva e organica di questa tecnologia, ponendosi quale paradigma normativo rivoluzionario.”

**Rivista Dimostrare:** “La necessità di questa regolamentazione manifesta che, in qualche modo, si sta andando molto avanti con lo sviluppo della Intelligenza Artificiale.

Da un punto di vista tecnico come l’Intelligenza Artificiale può supportare l’avvocato ed eventualmente che tipo di problematiche può creare al professionista?”

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** “Allora, prima di rispondere a questa domanda, vorrei fare la seguente considerazione, partendo dalla sua considerazione sulla “velocità” degli sviluppi tecnologici.

Ai miei studenti faccio sempre l’esempio del Paradosso di Zenone, di Achille e la tartaruga.

Dico sempre che Achille, il legislatore, non raggiunge mai la tecnologia, cioè la tartaruga, perché quando il legislatore è arrivato quasi a imbrigliare questo o quel fenomeno tecnologico con la sua “rete” normativa, la tartaruga - anche se lentissima rispetto al “piè veloce” Achille - si è comunque spostata un po’ più in là, rendendosi continuamente irraggiungibile.

Quindi c’è sempre il rischio che la normativa nasca già obsoleta (ecco perché dev’essere sempre tecnologicamente neutra).

È ovvio che il problema della rapidità dell’evoluzione tecnologica è un pro-

blema primario per tutti i legislatori del mondo.

Però se la regolamentazione normativa delle tecnologie - come la stessa Intelligenza Artificiale - è antropocentrica, cioè se mette al centro l’uomo e se l’uomo ne mantiene il controllo, allora l’impetuoso sviluppo tecnologico non deve spaventare.

Per i professionisti l’evoluzione tecnologica rappresenta comunque un’opportunità e vengo alla risposta alla sua domanda se essa può creare criticità allo svolgimento dell’attività del professionista.

Le rispondo con un esempio. Negli Stati Uniti, nel 2019, una grande società produttrice di un noto software basato sull’AI ha realizzato una gara tra un software legale di Intelligenza Artificiale e alcuni famosi avvocati esperti in corporate law e in diritto dei contratti.

Si trattava di individuare delle falle di alcuni «Non-Disclosure Agreements», accordi di riservatezza.

Il più veloce degli avvocati americani ha impiegato 56 minuti per individuare e correggere le falle appositamente inserite nei testi del NDA. L’avvocato meno veloce ha impiegato 126 minuti. Il sistema di Intelligenza Artificiale ha impiegato 26 secondi.

Sono spaventato da tale risultato? No, perché come professionista devo essere spaventato solo se non mi aggiorno o rifiuto il confronto con le tecnologie emergenti.

Se un professionista rifiuta a priori le tecnologie egli è destinato a essere espulso dal mercato, quasi come in una selezione naturale.

È un po’ come chi all’inizio del Novecento sapeva leggere e scrivere rispetto all’analfabeta.

Non dico che bisogna possedere una specializzazione e una conoscenza della tecnologia come quella richiesta ad un avvocato che fa il mio mestiere (che deve essere anche un esperto di tecnologia). Ma certamente la tecnologia è diventata



e sempre più sarà imprescindibile nello svolgimento della professione legale, al di là della specializzazione IT e dunque è uno scenario con il quale il professionista deve confrontarsi.

Certo, poi io stesso quando un cliente mi chiede di svolgere un audit infrastrutturale e tecnologico devo avere l'onestà di dire che faccio l'Avvocato e quindi di rivolgersi a un esperto, un ingegnere, un esperto di infrastrutture che poi io supporto dal punto di vista legale.

Tornando poi alla questione se le tecnologie mettono a rischio il mondo professionale, direi di no se queste diventano uno strumento di miglioramento dell'organizzazione del lavoro e della professione. Il nostro studio, lo Studio Tonucci & Partners, fa uso di software di Intelligenza Artificiale per l'organizzazione del lavoro. Ma ciò può essere applicato anche agli uffici giudiziari.

Ci sono degli studi in corso in molte procure o tribunali italiani, dove la gestione dei carichi di lavoro è gestita da sistemi di intelligenza artificiale.

Tutto sta a come porsi nell'ambito del già citato antropocentrismo, cioè l'uomo dev'essere sempre al centro, in quanto fruitore e destinatario ultimo dei benefici di ogni tecnologia.

In questa prospettiva vi potrà essere solo un miglioramento generale del mondo delle professioni.

**Rivista Dimostrare:** "Lei ha citato la magistratura e l'impiego dell'Intelligenza Artificiale. Che tipo di scenari possiamo, non dico prevedere, però immaginare per il prossimo futuro con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale? Fino a che punto è lecito pensare all'influenza dell'Intelligenza Artificiale all'interno dei procedimenti?"

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** "Intanto dobbiamo distinguere tra il settore del contenzioso civile e dei procedimenti penali. Sono due scenari dove l'impatto dell'Intelligenza Artificiale è assai diverso.

Applicare l'Intelligenza Artificiale alle indagini e ai procedimenti penali ha effetti molto più significativi rispetto all'impiego di soluzioni AI nel mondo del contenzioso civile: ad esempio, Scotland Yard utilizza da tempo software di Intelligenza Artificiale predittiva.

Viene in mente un vecchio film con Tom Cruise (intitolato *Minority Report*), ambientato in una società futura dove vieni arrestato prima di commettere un reato, sulla base di previsioni di essere umani dotati di eccezionali capacità precognitive (i precog).

Quello scenario fantascientifico è da alcuni anni una concreta realtà, almeno a livello potenziale.

Nel senso che esistono software di Intelligenza Artificiale che offrono output di cosiddetta giustizia predittiva in grado di fare previsioni precise circa l'attitudine di un normale cittadino di commettere un reato o circa l'attitudine di un delinquente di tornare a commetterne.

E difatti questi software sono specificamente regolati dalla nuova proposta di Regolamento Generale UE sull'IA.

Tra l'altro, il diritto penale è bene o male basato su norme e previsioni algoritmizzabili, con i minimi e i massimi edittali per le pene applicabili, con precise caratteristiche del reato, etc e dunque è immaginabile una automazione basata sull'Intelligenza Artificiale nella redazione ed emanazione delle sentenze, con l'individuazione specifica della pena, la considerazione delle attenuanti e quant'altro. Quindi nel settore penale credo che l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sarà ben più rivoluzionario rispetto all'applicazione dell'IA alla giustizia civile (dove potrà senz'altro migliorare l'efficienza organizzativa e la rapidità delle decisioni).

Nella giustizia civile oggi i sistemi vengono infatti utilizzati per la distribuzione dei carichi di lavoro, per l'analisi della produttività di un giudice.

Poi, anche se lo sviluppo attuale del deep learning non è ancora a quel livello, gli

algoritmi di IA possono essere utilizzati nella costruzione della sentenza civile e nell'applicazione della decisione.

Un po' più difficile nel settore civile rispetto al penale, ma senz'altro non parliamo di fantascienza ma di scenari, come si dice, soon to be.

**Rivista Dimostrare:** "In questi scenari, come cerca la UE di regolamentare l'intera fattispecie?"

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** "Lo fa adottando un paradigma rivoluzionario per tanti aspetti. Proverò a citarne alcuni. La Commissione UE ha presentato una proposta di Regolamento Generale sull'Intelligenza Artificiale il 21 aprile scorso.

La proposta di Regolamento ha iniziato il suo percorso politico di approvazione. Non possiamo fare previsioni su quando sarà approvata, perché – solo per fare un esempio – un altro importante atto della UE che si attende da tempo, il Regolamento sulla tutela dei dati personali sulle reti di comunicazione elettronica, è da anni impantanato nella politica e non viene approvato.... Però, tornando alla nostra proposta di Regolamento sull'IA, abbiamo chiaro quale è il quadro normativo che ci attende e le scelte regolatorie adottate dalla Unione Europea per l'Intelligenza Artificiale.

Parlavo prima di aspetti particolarmente innovativi che emergono dalla lettura della proposta di Regolamento sull'IA. Faccio alcuni esempi.

Mi ha molto colpito che delle ben 44 definizioni giuridiche, ce n'è una che per la prima volta nella storia del diritto entra – diciamo così – nel nostro foro interno.

È la definizione di "sistema di riconoscimento delle emozioni" cioè "un sistema di IA finalizzato all'identificazione o alla deduzione di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici".

Dall'espressione facciale, i moderni sistemi di riconoscimento biometrico possono prevedere possibili comportamenti e sono



ciò in grado di capire se sei triste o felice, e conseguentemente quale potrebbe essere il tuo comportamento sulla base dell'emozione di cui il sistema IA ha fatto la detection.

Il legislatore per la prima volta, con il diritto, entra all'interno delle nostre emozioni e nelle intenzioni della nostra coscienza...

Poi l'Unione europea introduce un paradigma innovativo per l'utilizzatore di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Se Lei oggi va in un negozio e compra un telefonino,

Lei finisce lì il suo rapporto con il fornitore. Non è tenuto ad informare costantemente chi gliel'ha venduto di come utilizza o di come sta funzionando lo smartphone.

Nella proposta di Regolamento sull'IA è previsto invece per ogni "utente" di un "sistema di Intelligenza Artificiale ad alto rischio", cioè per ogni persona fisica o giuridica, per le aziende, un obbligo di tracciare, monitorare l'uso del sistema che comporterà un'organizzazione aziendale ad hoc, per rendere possibile al fornitore che ha venduto il sistema IA la cosiddetta «sorveglianza post introduzione sul mercato».

Questo perché alcuni sistemi di IA continuano ad evolvere autonomamente e serve un sistema di sorveglianza proattiva continuo per tenere l'uomo al centro del controllo.

L'utente finale sarà dunque obbligato, pena sanzioni elevatissime (fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale, nel caso di aziende), ad informare costantemente il fornitore o il distributore di eventuali malfunzionamenti, incidenti gravi, etc del sistema IA che ha acquistato.

E' prevista poi tutta una filiera di ruoli e responsabilità diverse, chi scrive l'algoritmo, chi lo sviluppa, chi distribuisce, chi immette sul mercato, chi vende, chi realizza la procedura di conformità presso gli enti di notifiche europee, etc.

Al fornitore vengono imposti importanti obblighi di governance dei dati e di conservazione di parametri e informazioni tecniche su come il sistema IA è stato addestrato (i famosi dataset di cui parlavamo prima).

Dati, informazioni e parametri tecnici di funzionamento che diventano in sede giudiziaria fondamentali per stabilire le responsabilità in caso di danno causato dalla operatività di un sistema di Intelligenza Artificiale.

Chi ha causato creato quel danno?

Lo sviluppatore? Chi ha scritto un algoritmo errato che ha determinato i cosiddetti «bias», cioè output discriminatori? Ecco perché la proposta di Regolamento sull'IA prevede che tutto debba essere tracciato e registrato.

Aggiungo che l'utente che ha il controllo su un sistema IA ed è responsabile dei dati di input, tra gli obblighi ha anche quello di tracciare i log di funzionamento del sistema IA ad alto rischio e di conservarli per metterli a disposizione del fornitore.

E quindi c'è tutto un sistema che si chiama di «risk assessment» e di quality management» che impone a tutti i soggetti (soprattutto sviluppatori e fornitori) una serie di obblighi organizzativi, tecnici e gestionali.

**Rivista Dimostrare:** «Su questo però mi permetto di approfittare delle telecamere per portarmi a casa una promessa.

Cercando di portare anche fuori dalla telecamera e quindi direttamente a contatto con le persone, sarebbe particolarmente interessante per noi come rivista «Dimostrare», nonché gratificante, poter organizzare un evento all'interno del quale magari affrontare questo tema, rendendo edotte quante più persone possibili. E quindi, vorrei rubarle una promessa sull'impegno a poter realizzare insieme questo evento.»

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** «Promessa assolutamente fatta! Anche nella prospettiva che è importante far conoscere le norme e creare consapevolezza

rispetto a tematiche che sempre più impatteranno sulla vita dei cittadini.

È una parte fondamentale di queste normative. È ovvio che se l'utilizzatore è a conoscenza di ciò che va a utilizzare, al tempo stesso è anche consapevole dei rischi.

Quindi, senz'altro sarà un piacere organizzare qualche iniziativa formativa insieme, per chi ha oggi ascoltato e letto l'intervista e per chi ci vorrà incontrare di persona.»

**Rivista Dimostrare:** «Professore, restando legati alle applicazioni, mi ha parlato di aspetti predittivi.

L'aspetto predittivo dell'Intelligenza Artificiale ovviamente interessa sicuramente la parte giuridica ma interessa ancor di più la parte investigativa. Quindi, come può essere utilizzato e che tipo di situazione ci troviamo di fronte oggi?»

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** «Per questo aspetto specifico l'Allegato 3 alla proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale elenca otto aree di sistemi di intelligenza artificiale che vengono chiamati (per distinguerli dagli altri) «ad alto rischio».

In questo Allegato c'è, per esempio, l'impiego di sistemi di riconoscimento e classificazione biometrica da remoto, rispetto ai quali il Regolamento vieta certi utilizzi (le pratiche di intelligenza artificiale vietate).

L'investigazione con sistemi di intelligenza artificiale predittiva può essere svolta a scopi antiterrorismo, da autorità pubbliche e di polizia che devono controllare i confini europei o ricercare i bambini scomparsi.

Ma utilizzare le videocamere avanzate con i sistemi biometrici è vietato per il normale controllo del cittadino, il quale non può essere classificato, profilato o discriminato.»

**Rivista Dimostrare:** «Uscendo fuori dai confini europei, qual è la situazione a carattere mondiale?

L'Europa magari tende a bloccare un cer-

to tipo di sistema, la Cina invece lo incentiva e già lo utilizza quotidianamente per il controllo dei cittadini.

Come possiamo gestire questo tipo di rapporto in un mondo globalizzato come quello in cui viviamo?"

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** "Lo abbiamo detto all'inizio.

La tecnologia non ha territorio.

Allora, intanto l'Europa è stata la prima entità sovranazionale al mondo a proporre una regolamentazione.

Come spesso accade, la regolamentazione europea si pone come modello per altre leggi nazionali.

Lo ha fatto il GDPR. Stavo facendo in questi giorni uno studio comparativo di leggi sulla protezione dei dati al di fuori dell'Unione europea.

E se va a vedere, la Thailandia, la Colombia, la stessa India e il Brasile hanno copiato il GDPR. Quindi in realtà spesso la legislazione dell'Unione europea è il modello per altre legislazioni.

Il secondo aspetto.

Ovvio che in Cina non ci si aspetti lo stesso livello di garanzia che possiamo trovare in Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, direi.

Ovviamente è sotto gli occhi di tutti lo scontro continuo proprio sulla protezione dei dati personali che c'è tra Stati Uniti e UE la cui normativa prevede un complesso di tutele spesso mal digerite in ordinamenti esteri.

Ovviamente tali situazioni di tutele "asimmetriche" si possono tradurre anche in un vantaggio competitivo per chi non ha certe prescrizioni da osservare.

La questione della Cina ovviamente è una questione politica non è più una questione legale.

Però sicuramente, abbiamo già visto come l'Unione europea tuteli i propri interessi anche rispetto a ordinamenti giuridici che non hanno quel sistema di cautele, rendendo a certe condizioni applicabili le sue norme ovunque nel mondo.

Quindi direi che la proposta di Regola-

mento sull'Intelligenza Artificiale si pone come apripista per norme di regolamentazione dell'IA che saranno proposti o adottati dagli Stati mondiali in futuro.

Come il GDDR è stato copiato o preso a modello diciamo, in quasi tutto il mondo occidentale e non solo.

**Rivista Dimostrare:** "Prima di chiudere l'intervista vorrei farle l'ultima domanda, quella ormai diventata rituale.

Cosa si aspetta e cosa desidera per il Suo futuro?"

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** "Dal punto di vista professionale ho un desiderio.

È che la mia attività professionale continui così come si è svolta fino ad oggi.

Nel senso che dal punto di vista del professionista sono soddisfatto, soprattutto per il riscontro da parte dei miei clienti. Quella passione che mi aveva portato trent'anni fa a fare le scelte di cui ho parlato all'inizio dell'intervista non è mai calata, neanche dopo trent'anni di professione.

Quindi spero che continui così!

**Rivista Dimostrare:** "Professore, La ringrazio nuovamente.

Le chiedo la cortesia di portare il nostro ringraziamento ovviamente allo studio che ci ha ospitato, lo Studio Tonucci & Partners.

Per noi è stato un enorme piacere poter fare una conversazione con Lei e imparare importanti informazioni sulle nuove tecnologie e su tutto ciò che riguarda il loro rapporto con il mondo del diritto.

Mi auguro che tutti i suoi colleghi che leggeranno e ascolteranno la registrazione di questa intervista, facciano tesoro di quanto Lei ci ha illustrato.

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno:** "Grazie a Voi. Sono lieto di aver fatto questa conversazione insieme. Arrivederci!"

*"Lo Studio Tonucci & Partners  
fa uso di software di Intelligenza  
Artificiale per l'organizzazione  
del lavoro"*

# A MAP OF THE WORLD

Corrected from the Observations communicated to the Royal Society of London and Paris

By JOHN SEWELL, F.R.S.

1708



Printed by J. Sturges, at the Sign of the Sun in St. Dunstons Church-yard, in London.